

SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DICHIARATIVO ICI: ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO CHE ACCERTA L'EFFETTIVA OPERATIVITÀ DEL SISTEMA DI CIRCOLAZIONE E FRUIZIONE DEI DATI CATASTALI

Approfondimento

Con **Determinazione 18 dicembre 2007** (pubblicata in GU n. 297 del 22/12/2007), avente ad oggetto "*Accertamento dell'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni*", il Direttore dell'Agenzia del Territorio ha adottato il provvedimento attuativo previsto dall'art. 37, comma 53 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. *Bersani-Visco*).

Ricordiamo che il citato comma 53 dell'articolo 37 del *Bersani-Visco* ha eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, prevista dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La soppressione dell'obbligo dichiarativo viene tuttavia rinviata all'effettiva operatività del sistema di circolazione dei dati catastali dell'Agenzia del territorio.

Con il provvedimento del 18/12/2007 l'obbligo dichiarativo ICI deve quindi intendersi definitivamente soppresso.

L'esonero dalla dichiarazione non comprende gli "adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta":

- denuncia di fabbricati inagibili o inabitabili, e delle variazioni nella destinazione di unità ad abitazione principale;
- le variazioni, rilevanti ai fini ICI, che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare (trascrizioni e annotazioni nei registri immobiliari, e volture catastali: art. 3-bis del d.lgs. 463/97). Per esempio, sarà sempre necessario dichiarare il valore venale delle aree fabbricabili.

Permane, in ogni caso, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi - e precisamente nel quadro relativo ai fabbricati - l'importo dell'imposta dovuta per l'anno precedente, per effetto dell'abrogazione dei commi 101 e 102 nonché della modifica del comma 104 della legge finanziaria 2007 (vd. art. 39, comma 1, d.l. 159/2007 conv. L. 222/2007).

Normativa

AGENZIA DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE 18 Dicembre 2007

Accertamento dell'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni (GU n.297 del 22-12-2007)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 37, comma 53, il quale, fra l'altro, prevede che fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice della amministrazione digitale", ed in particolare l'art. 59, comma 7-bis, il quale prevede, per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'art. 50 dello stesso decreto, l'emanazione di un decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la conferenza unificata, che definisce, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007, pubblicato sul supplemento ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2007, recante la definizione delle regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Considerato che l'Agenzia del territorio ha messo a disposizione degli enti locali territoriali, per via Telematica, i servizi di fornitura della base dei dati catastali mediante i servizi di cooperazione applicativa

del "Sistema di interscambio" e mediante i servizi del "Portale per i comuni", quest'ultimo realizzato per garantire il collegamento via internet anche degli enti locali che potrebbero essere sprovvisti di una infrastruttura tecnologica adeguata;

Determina:

Articolo unico

E' accertata l'effettiva operatività, a data odierna, del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni.

Roma, 18 dicembre 2007

Il direttore: Picardi

Art. 37, comma 53 del d.l. n. 223/2006 conv. L. 248/2006: Bersani-Visco)

53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Legge finanziaria 2007, comma 174

174. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».